CAMERA DEI DEPUTATI N. 2596

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ARCAINI e ADONNINO

Annunziata il 14 marzo 1952

Autonomia e riorganizzazione dell'organico del personale delle Ragionerie delle Intendenze di finanza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le Ragionerie presso le Intendenze di finanza esplicano in provincia i compiti di vigilanza e controllo che al Centro sono affidati alla Ragioneria generale ed alle singole Ragionerie centrali dei Ministeri.

Mentre, però, fin dal lontano 1923, con il regio decreto 23 marzo, n. 599, per assicurare che la gestione del bilancio dello Stato fosse condotta nei modi finanziariamente più proficui, s'intese la necessità di rendere indipendenti dagli organi amministrativi dello stesso Ministero le Ragionerie centrali, per le Ragionerie delle Intendenze vige ancora il rapporto di subordinazione dagli organi amministrativi, i cui atti e provvedimenti sono sottoposti al controllo delle Ragionerie stesse.

Tale situazione, proprio nell'interesse della stessa Amministrazione, non è più sostenibile per una pregiudiziale incontrovertibile sancita dalla legge, confermata in dotti studi teorici e pratici di uomini eminenti nel campo della scienza e della pratica, che l'organo a cui è devoluto il controllo non può direttamente dipendere dall'organo nei confronti del quale il controllo stesso viene esercitato.

Per eliminare questo assurdo, fonte di conseguenze ben sovente dannosissime per l'Amministrazione, si propone anche per le Ragionerie delle Intendenze una completa autonomia funzionale, e per conseguenza il passaggio del personale ad esse assegnato dalle immediate dipendenze dell'Intendente a quello della Ragioneria generale dello Stato.

Tra le molte complesse e delicate attribuzioni assegnate nelle varie branche dell'Amministrazione finanziaria alle Ragionerie delle Intendenze, ricordiamo le seguenti:

1°) vigilanza sull'accertamento, riscossione e versamento delle entrate da parte di tutti i contabili dipendenti; controllo della loro gestione ed accertamento delle eventuali responsabilità;

2°) vigilanza sulla regolarità e tempestività dei versamenti dei debitori diretti dello Stato e sull'accertamento della ricchezza mobile, imposta complementare e relativa addizionale in sostituzione della tassazione a ruolo, a carico di numerosissimi Enti autorizzati al versamento diretto in Tesoreria;

3°) vigilanza sulla legalità e regolarità delle imposizioni dei tributi da parte degli Uffici erariali e degli Enti ausiliari e parastatali, autorizzati dalle leggi vigenti ad applicare tributi o contributi da riscuotere con le forme stabilite per le imposte dirette;

4°) revisione e parificazione dei conti giudiziali resi dai contabili della Amministrazione finanziaria (Uffici registro, Uffici di conservazione dei registri immobiliari, Magazzini contabili del lotto, Ricevitorie doganali, Istituti di credito cui è affidata la distribuzione dei valori bollati) e di quelli riguardanti la gestione delle Ricevitorie provinciali delle imposte dirette e delle Esattorie vacanti;

5°) controllo della causa legale e della perfetta regolarità e documentazione di tutte le spese che, per importi assai rilevanti ed a carico di numerosi capitoli di bilancio, vengono disposti dalle intendenze di finanza e sul riscontro della regolarità dei pagamenti eseguiti dagli Uffici dipendenti con i fondi della riscossione;

6°) revisione amministrativa per delega del Provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 60, 1° comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dei rendiconti di tutti gli uffici provinciali dipendenti dai diversi Ministeri, per le spese di competenza del Provveditorato stesso;

7°) disimpegno di tutte le funzioni riguardanti il servizio dei depositi della Cassa depositi e prestiti;

8°) vigilanza sulle operazioni di debito pubblico eseguite presso gli Uffici provinciali del Tesoro;

9°) ispezioni trimestrali alle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi;

10°) ispezioni quadrimestrali alle Soprintendenze e Musei;

11°) revisione e sindacato sugli Enti economici controllati dallo Stato e adempimento di svariati incarichi affidati dai Ministeri del tesoro e delle finanze;

12°) funzioni giurisdizionali affidate al Consiglio di prefettura (di cui fa parte il dirigente della ragioneria dell'Intendenza, quale membro di diritto), in materia di conti consuntivi dei tesorieri degli Enti ausiliari e di responsabilità degli amministratori;

13°) intervento del dirigente la ragioneria, in caso di assenza o impedimento dell'Intendente, nella Giunta provinciale amministrativa, tanto in sede di tutela, quanto nel giudizio sui ricorsi in materia di finanza locale.

Dopo questa sintetica esposizione appare evidente come a funzionari responsabili di così vaste, complesse e delicate funzioni specifiche nel campo della vigilanza, accertamento, revisione, riscontro e controllo, non meramente contabile, ma bensì legale, tecnico, amministrativo ed anche di merito e richiedenti pertanto un vasto corredo di preparazione giuridica, nonchè spiccate attitudini organizzative e direttive, sia riconosciuto il diritto ad essere inquadrati nel Gruppo *A*.

Tale riconoscimento è già stato ammesso con l'applicazione del decreto legge 25 gennaio 1940, n. 4, limitatamente però ad un ristrettissimo numero di personale, creando così una situazione tale che a parità di funzioni e di attribuzioni corrisponde diversità di gruppo.

Questo contrasto, che pur si verifica presso altre Amministrazioni, maggiore gravità assume presso le Ragionerie delle Intendenze di finanza, dove, non sussistendo diversità di funzione, si crea quello stato di disagio morale che non consente, cosa invero essenzialissima, di esercitare con efficacia il controllo demandato per legge.

Per rimediare a questa situazione noi abbiamo formulato una proposta di legge che mira sostanzialmente a stabilire l'autonomia delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ponendole alle dirette dipendenze della Ragioneria generale dello Stato ed a riorganizzare i ruoli organici provinciali delle Ragionerie delle Intendenze, come dall'unito prospetto, dal quale si rilevano le modificazioni introdotte senza nessun aggravio di spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le Ragionerie delle Intendenze di finanza, nell'ambito della giurisdizione territoriale, esercitano vigilanza analoga a quella indicata nell'articolo 27 della legge, n. 2440 del 18 novembre 1923.

ART. 2.

Le Ragionerie delle Intendenze di finanza ed il personale addettovi sono alle dirette dipendenze della Ragioneria generale dello Stato.

ART. 3.

I direttori delle Ragionerie delle Intendenze di finanza sono nominati dal Ministro del tesoro, su proposta del Ragioniere generale dello Stato e sono alle immediate dipendenze della Ragioneria generale dello Stato.

ART. 4.

I direttori delle Ragionerie delle Intendenze di finanza debbono rispondere, con i funzionari delegati, a favore dei quali vengono disposte aperture di credito, dei danni che derivano all'Amministrazione per loro colpa o negligenza e per la non osservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

ART. 5.

Il ruolo organico del personale di Ragioneria delle Intendenze di finanza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge viene modificato come all'annessa tabella.

ART. 6.

Nella prima applicazione della presente legge gli attuali ruoli dei gruppi *A* e *B* vengono fusi in un solo ruolo di gruppo *A* e ciascun funzionario prenderà posto nel nuovo ruolo in base all'anzianità di grado posseduta.

A parità di anzianità di grado il funzionario di gruppo *A* precede in ruolo quello di gruppo *B*.

ART. 7.

I posti che risultassero in soprannumero dei gradi dal IX al VII alla applicazione del nuovo organico saranno riassorbiti in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno a decorrere dal 1° gennaio 1955.

Grado		Stipendio base	Funzione	Totale	Ruolo attuale				Proposto			
GRUPPO *A*												
V	A	529.100	180.000	709.100	V	A	4	2.836.400	V	A	8	5.672.300
VI	A	433.400	156.000	589.400	VI	A	14	8.251.600	VI	A	46	27.112.400
VI	B	433.400	138.000	571.400	VI	B	10	5.714.000	VII	A	92	45.843.600
VII	A	366.300	132.000	498.300	VII	A	25	12.457.500	VIII	A	160	68.848.000
VII	B	366.300	114.000	480.300	VII	B	98	47.069.400	IX	A	260	94.484.000
VIII	A	322.300	108.000	430.300	VIII	A	38	16.351.400	X e XI	A	301	97.132.700
VIII	B	322.300	75.600	397.900	VIII	B	140	55.706.000				
IX	A	279.400	84.000	363.400	IX	A	—	—				
IX	B	279.400	54.000	333.400	IX	B	300	100.020.000				
X	A	238.700	84.000	322.700	X-XI	A	—	—				
XI	B	238.700	54.000	292.700	X-XI	B	320	93.664.000				
							949	342.070.300			867	339.093.000
GRUPPO *C*												
IX		279.400	30.000	315.400	IX		50	15.770.000	IX		60	18.924.000
X		238.700	30.000	268.700	X		150	40.305.000	X		180	48.366.000
XI		201.300	12.000	213.300	XI		220	46.926.000	XI		230	49.059.000
XII		163.900	9.600	173.500	XII		350	60.725.000	XII		280	48.580.000
XIII		143.000	8.400	151.400	XIII		100	15.140.000	XIII		110	16.654.000
							870	178.866.000			860	181.583.000

Riepilogo		Ruolo attuale		Ruolo proposto		
Numero delle unità A e B . . .	949	L.	342.070.300	A . . . . N.	867	L. 339.093.000
Numero delle unità C	870	»	178.866.000	C . . . . »	860	» 181.583.000
Totale . . .	1.819	»	520.936.300		N. 1.727	L. 520.676.000